

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1971

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIESE e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1995

Modifica delle norme per il contenimento
dei consumi energetici

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 gennaio 1991 n. 10, sono state poste le basi per l'attuazione del piano energetico nazionale per un uso più razionale dell'energia, per il risparmio energetico nonché per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Questa legge per la sua attuazione prevedeva l'emanazione di una serie di decreti del Presidente della Repubblica fra cui anche alcuni relativi alle norme attuative e alle tipologie tecnico-costruttive di cui all'articolo 4. Sulla base di una di queste previsioni (articolo 4, comma 4) è stato tra l'altro emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento relativo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Con detto regolamento arrivava a compimento un iter legislativo su una materia estremamente importante e divenivano esecutive norme di gestione e di controllo su un settore commerciale estremamente articolato e variegato.

Anzi è proprio la vastità, diversità, complessità ed articolazione del settore che, nonostante abbia reso indispensabile una serie di decreti del Presidente della Repubblica molto articolati per ogni aspetto della materia, alla verifica dei fatti, nella quotidianità dell'applicazione, si presta, in alcune sue parti, a fraintendimenti e dubbi interpretativi di una certa qual rilevanza.

In particolare alla lettera o) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, viene regolamentata la figura del «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, a cui il proprietario può delegare la responsabilità dell'esercizio, della manuten-

zione e della adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici».

In detta regolamentazione, però, vengono ben chiariti i requisiti che dette persone fisiche o giuridiche debbono avere, mentre non vengono ben chiariti, nè dalla legge nè dal decreto del Presidente della Repubblica, gli aspetti delle eventuali coincidenze od incompatibilità dei diversi soggetti interessati per i diversi aspetti dell'impianto termico.

Questa mancanza di chiarezza ha generato confusioni applicative per cui si sono avuti casi in cui soggetti che venivano incaricati della fornitura dell'energia erano al tempo stesso gli stessi soggetti a cui veniva delegata la responsabilità delle misure per il contenimento dei consumi energetici.

Questa palese incongruenza, derivata da una non chiara definizione del soggetto terzo; ovvero in quali incompatibilità si sostanzia la terzietà delle strutture delegabili al controllo degli impianti termici, ha anche dato luogo ad interrogazioni parlamentari in merito.

Da qui e dalla ampia diffusione del fenomeno discende la necessità di un intervento legislativo chiarificatore: un intervento chiarificatore che, proprio perchè incidente su di un meccanismo legislativo che prevede anche l'emanazione di un decreto di attuazione da parte del Presidente della Repubblica per non andare incontro a tempi troppo lunghi, si è previsto con una integrazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che non comporti poi la necessità di una nuova stesura di un altro decreto del Presidente della Repubblica in materia. Ma si è prevista una integrazione che ben si armonizza con il testo del decreto del Presidente della Repubblica, tal per cui lo stesso testo della lettera o) dell'articolo 1 del decreto del Pre-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sidente della Repubblica n. 412 del 1993 non si può prestare ad equivoci in quanto le condizioni di incompatibilità sostanzianti il concetto di «terzo» su cui si fonda la norma del decreto del Presidente della Repubblica sono definite a priori dalla legge.

La proposta in oggetto è quindi, onorevoli colleghi, un articolo sostitutivo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 con lo stesso contenuto del precedente e con in più la definizione di soggetto terzo nella gestione degli impianti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

«4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, gli Enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche, durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti tecnici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1; gli eventuali soggetti terzi responsabili dell'esercizio, a cui può essere fatta delega dal proprietario, sempre che non svolgano in proprio o con società partecipate o collegate anche attività di fornitura di energia per il medesimo impianto».